CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 giugno 2005, n. 3280

Conferma T.A.R. Marche, 21 febbraio 2005, n. 202

Le preferenze espresse in favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata sono inefficaci. Un segno trasversale che contrassegni l'intero riquadro della coalizione non permette di individuare la volontà dell'elettore e pertanto non consente di attribuire il voto a nessuna delle liste della coalizione.

Omissis.

2.1. Le due schede in contestazione per la Sez. 14 sono state considerate correttamente nulle sia in sede istruttoria che da parte del TAR.

Per entrambe dette schede risulta impossibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, che non si è manifestata in modo univoco.

Per quanto riguarda in particolare la prima scheda in essa la preferenza è stata attribuita ad un candidato con indicazione del cognome nel riquadro di una lista diversa da quella di appartenenza, senza contrassegnare la lista, ma ai sensi dell'art. 57, settimo comma, T.U. n. 570 del 16.5.1960, sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata (V. la decisione di questa Sezione n. 6309 del 27.9.2004).

Per quanto riguarda la seconda scheda, il segno di matita dell'elettore per circa 13 cm. contrassegna trasversalmente l'intero riquadro della coalizione n. 3 e se è vero che interseca marginalmente il simbolo della lista "...", tuttavia non permette di individuare con certezza la volontà dell'elettore di attribuire il voto ad alcuna lista. D'altra parte l'eccedenza quantitativa o qualitativa del segno di voto in relazione alle finalità di scelta del contrassegno di lista, costituisce sintomo evidente di una volontà diversa da quella dell'espressione del voto (V. la decisione di questa Sezione n. 506 del 6.6.1990).

Omissis.